



**SEGRETERIA ISTITUZIONALE**

**SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO**

Depositato in Data 30/03/2023

IL DIRIGENTE

**Relazione al Progetto di Legge**

**"Disposizioni per la coltivazione e la filiera agro-industriale della canapa"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Colleghi,

Il presente Progetto di Legge "*Disposizioni per la coltivazione e la filiera agro - industriale della canapa*" si propone di dare avvio alla coltivazione e alla produzione di manufatti della filiera della canapa agro-industriale nel nostro territorio.

La canapa industriale, coltivata per svariati usi, è una pianta che si colloca all'interno del processo di sviluppo della c.d. *green economy*: ha una forte azione disinquinante, eliminando i metalli pesanti in profondità, nel suo ciclo di vita riduce una quantità importante di CO<sub>2</sub>, non richiede pesticidi né fertilizzanti per crescere. Fornisce prodotti alimentare, ingredienti per la cosmetica e rappresenta una materia prima utile per molti settori tra i quali spicca l'edilizia.

Il Progetto di Legge prevede una procedura semplificata che si sostanzia in un minimo intervento dell'amministrazione, lasciando agli operatori agricoli o soggetti abilitati la possibilità di dare avvio alla coltivazione trasmettendo all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole una semplice comunicazione di semina.

Si evidenzia che la proposta di norma ha ad oggetto la sola filiera agro-industriale con esclusivo riferimento alle varietà selezionate di *Cannabis sativa L.* iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, come individuate già a livello europeo, anche nell'ottica di un imminente accordo di associazione con l'Unione Europea, e con un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore a 0,3 per cento e di una coltivazione che al termine del suo ciclo di trasformazione non dovrà presentare alcun effetto terapeutico o stupefacente.

Al fine di rendere la coltivazione della canapa sicura viene previsto che tutti coloro che vogliono coltivarla, per gli usi individuati dalla norma, effettuino uno specifico corso abilitante, salvo non siano operatori agricoli professionali.

Nello specifico, il presente Progetto di Legge è così articolato:

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità della norma, ovvero la coltivazione e la filiera agro-industriale della canapa, per l'impiego della canapa quale coltura in grado di contribuire al miglioramento dell'ambiente e della fertilità dei suoli, nonché per il suo impiego quale coltura di interesse scientifico, storico, tradizionale, didattico, imprenditoriale ed industriale, ne individua gli usi e dispone che le varietà selezionate di *Cannabis sativa L.* individuate a livello europeo sono escluse dal "Gruppo Cannabis" di cui all'art. 12 della Legge 26 novembre 1997 n. 139 e s.m.i..

Si precisa che gli usi non regolamentati dal presente Progetto di Legge, come il florovivaismo, sono, e restano, vietati.

L'articolo 2 dispone che è consentita senza necessità di autorizzazione, fatto salvo il rispetto delle procedure amministrative previste della norma, la coltivazione, la trasformazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione della materia prima e dei prodotti da essa derivati ottenuti dalle varietà selezionate di *Cannabis sativa L.* iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, regolarmente prodotti nel territorio, ovvero regolarmente prodotti in altri Stati e conformi alle disposizioni di cui al presente Progetto di Legge.

L'articolo 3 prevede le specifiche attribuzioni dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole in materia.

All'articolo 4 vengono riportate definizioni utili alla lettura della norma.

L'art. 5 impone agli operatori agricoli non professionali la partecipazione a specifico corso di formazione per ottenere l'abilitazione alla coltivazione delle varietà selezionate di *Cannabis sativa L.* previste dalla norma.



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

All'art. 6 vengono individuati gli obblighi ai quali sono sottoposti gli operatori agricoli ed i soggetti in possesso di specifica abilitazione. In particolare gli stessi devono iscriversi nell'apposito registro tenuto dall'UGRAA, utilizzare per la semina esclusivamente sementi o piantine per il trapianto acquistate e certificate e non effettuino autoriproduzione del seme ottenuto da precedenti cicli colturali, presentare la dichiarazione della coltivazione non oltre 15 giorni dalla semina all'UGRAA.

L'articolo 7 prevede i controlli e le sanzioni a carico degli operatori agricoli. Il Corpo della Gendarmeria e l'UGRAA sono autorizzati ad effettuare i necessari controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.

Salvo il fatto che costituisca reato, l'operatore agricolo che non rispetta le disposizioni di cui al progetto di Legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria commisurata al grado della colpa. L'articolo prevede, inoltre, il sequestro e la distruzione delle coltivazioni.

All'articolo 8 è disposta la liceità della filiera della canapa agro-industriale, pertanto, gli operatori economici, nel rispetto delle proprie licenze di esercizio, possono svolgere senza necessità di ulteriore autorizzazione attività produttive artigianali o industriali di lavorazione e trasformazione, nonché attività di commercializzazione, importazione e esportazioni di materie prime agricole e prodotti derivati dalle varietà selezionate di Cannabis sativa L. iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2012.

Si delega, all'articolo 9, il Congresso di Stato ad adottare gli opportuni decreti delegati qualora si renda necessario disciplinare gli specifici aspetti tecnici ed applicativi dei diversi settori ovvero per un continuo allineamento con le normative internazionali.

All'articolo 10, al fine di far fronte agli oneri e spese derivanti dall'attuazione del presente Progetto di Legge si rimanda alla prima variazione di bilancio l'istituzione di pertinenti capitoli di bilancio.

L'articolo 11, infine, dispone l'entrata in vigore.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Colleghi,

nell'evidenziare come tale intervento normativo costituisca un'opportunità per la Repubblica di San Marino, confido che trovi favorevole accoglimento.

Il Segretario di Stato

Fabio Righi